



Statuto del Consiglio presbiterale

Costituzione - Natura - Finalità

Art. 1

A norma del can. 495 del CIC, nella Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino è costituito il Consiglio Presbiterale (CP), regolato dal diritto e dal presente statuto.

Art. 2

Il CP è costituito da un gruppo di sacerdoti che, *"rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo"* (can. 495, § 1). Esso esprime la corresponsabilità dei presbiteri nella cura pastorale della chiesa particolare.

Art. 3

Il CP è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario generale. Spetta al Vescovo convocarlo e determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei consiglieri (cf. can. 500, § 1). Inoltre spetta al Vescovo la responsabilità di far conoscere ciò che è stato stabilito nelle singole sedute del CP (cf. can. 500, § 3).

Art. 4

§1. Il CP *"ha solamente voto consultivo"* (cf. can. 500, § 2) e deve essere ascoltato negli affari di maggiore importanza e nei casi espressamente prescritti dal diritto della Chiesa e dalla disciplina concordataria.

§2. Il Vescovo è tenuto a sentire il CP, a norma del can. 127, nei seguenti casi:

- celebrazione del Sinodo diocesano (cf. can. 461, § 1);
- erezione, soppressione e modifica rilevante delle parrocchie (cf. can. 515, § 2);
- destinazione delle offerte parrocchiali e remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cf. can. 531);
- remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cf. art. 33 delle "Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia");
- istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cf. can. 536, § 1);
- costruzione di una nuova chiesa (cf. can. 1215, § 2);
- riduzione a uso profano di una chiesa (cf. can. 1222, § 2);
- imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo e, in casi di grave necessità, per imporre un tributo straordinario alle persone fisiche ed alle persone giuridiche private (cf. can. 1263);

§3. Il CP può essere opportunamente informato di fatti rilevanti relativi alla vita della Diocesi.



§4. Il CP, inoltre, ha lo scopo di:
incrementare la carità sacerdotale e l'unità fra il Vescovo e il Presbiterio;
favorire nei presbiteri la perfezione personale e la scienza sacra;
sostenere il ministero sacerdotale;
sovvenire alle necessità materiali e spirituali dei presbiteri;
offrire il proprio parere al Vescovo in merito alle domande di incardinazione di sacerdoti provenienti da altre diocesi e da istituti di vita consacrata e società di vita apostolica;
prospettare questioni di principio riguardanti il bene della diocesi, astenendosi, però, da quelle riguardanti lo stato delle persone fisiche e da quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Art. 5

§1. Fra i membri del CP il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il Collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto (can. 502, § 1).

§2. Se qualcuno dei prescelti, per qualsiasi motivo, decade dal CP non decade dal Collegio dei Consultori.

Art. 6

§1. Su proposta del Vescovo, il CP indica un gruppo di parroci tra i quali il Vescovo stesso ne sceglie due con cui eventualmente trattare della rimozione e del trasferimento di un parroco dal suo ufficio (cf. can. 1742, § 1 e 1750).

§2. Se qualcuno dei prescelti fosse membro del CP e per, qualsiasi motivo, decadesse dal CP, non decade da tale ufficio.

Composizione - Designazione - Durata in carica

Art. 7

Sono membri del CP (cf. can. 497):

- a. *per elezione*: sette presbiteri del clero diocesano o del clero appartenente ad istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica;
- b. *di diritto*: il Vicario generale e il Rettore del Seminario diocesano;
- c. *per designazione del Vescovo*: tre presbiteri nominati liberamente dal Vescovo.

Art. 8

§1. Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CP
- i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi;



- i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio (cf. can. 498, § 1).

§2. E' dovere di tutti i sacerdoti a servizio della diocesi partecipare alle operazioni di voto, tuttavia, in caso di giusto impedimento, riconosciuto dal Vescovo, il sacerdote impedito ha la facoltà di delegare per iscritto per il voto un altro sacerdote; la suddetta delega deve essere esibita al Cancelliere.

Art. 9

§1. Spetta al Vescovo indire le elezioni che avverranno in seduta comune dei presbiteri aventi diritto al voto e debitamente convocati.

La Cancelleria della Curia diocesana appronterà in tempo utile, prima delle votazioni, il relativo elenco dei sacerdoti di cui all'art. 8, §1 ed il materiale necessario per le operazioni di voto.

§2. Le operazioni di voto, presiedute dal Vescovo, o da un suo delegato, avverranno a scrutinio segreto, osservando le formalità previste dal can. 173 e dall'art. 8 del presente statuto. Le preferenze, in numero massimo di tre, saranno espresse sulla scheda preparata dalla Cancelleria.

§ 3. Le elezioni si svolgeranno nella sede, data e ora concordate, a maggioranza semplice e con voto segreto.

§4. Il seggio elettorale è composto dal Cancelliere, che fungerà da attuario, e da due sacerdoti designati dal Vescovo;

§5. Le elezioni sono valide quando votano i due terzi degli aventi diritto;

§6. Delle operazioni di voto il Cancelliere redigerà il relativo Verbale, controfirmato dai membri del seggio elettorale, da conservare nell'archivio della Curia.

Art. 10

§1. Risultano eletti i primi sette presbiteri.

§2. In caso di parità risulta eletto il più anziano, prima di ordinazione e poi di età.

Art. 11

I membri del CP durano in carica cinque anni (cf. can 501, §1) e possono essere rieletti successivamente. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle



procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.

Art. 12

- §1. I membri del CP decadono, oltre che per decesso,
- per dimissioni, presentate al Vescovo e da lui accettate;
 - per tre assenze consecutive non giustificate;
 - per la perdita dell'ufficio per il quale il presbitero divenne membro;
 - per trasferimento ad altra Diocesi nel caso di presbiteri religiosi;
 - per altre cause previste dal diritto (cf. can. 184).

§2. Al posto resosi vacante subentra, qualora si tratti di un membro di diritto, colui che succede nell'ufficio; qualora si tratti di un membro eletto, il primo dei non eletti; qualora si tratti di un membro designato dal Vescovo, un presbitero liberamente nominato dal Vescovo.

Art. 13

L'intero CP decade:

- per decorrenza dei termini, a norma dell'art. 11;
- quando la sede diventa vacante; in tal caso il nuovo Vescovo, entro un anno dalla presa di possesso, deve costituire nuovamente il CP;
- quando il Vescovo, consultato il Metropolita, lo scioglie perché *"non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente"* (cf. can. 501, §3); anche in questo caso, tuttavia, il Vescovo deve costituirlo nuovamente entro un anno;
- quando nella Diocesi, a prudente giudizio del Vescovo, sono avvenuti cambiamenti straordinari a livello pastorale, tali da giustificare una riconfigurazione degli organi di partecipazione alla vita diocesana.

Art. 14

§1. Il CP dovrà essere convocato almeno tre volte l'anno e, in casi particolari, ogni volta che lo ritenga necessario ed opportuno il Vescovo.

§3. I membri del CP vengono convocati, mediante lettera del segretario, normalmente almeno sette giorni lavorativi prima. In casi eccezionali, la convocazione del CP potrà avere procedura d'urgenza ed essere proposta fino a tre giorni prima della riunione, verbalmente o con idoneo mezzo di comunicazione.

§4. I membri del CP hanno il dovere di partecipare personalmente ad ogni riunione e non possono farsi rappresentare. Chi è legittimamente impedito deve preventivamente segnalare la propria assenza. La riunione è valida se ad essa partecipa la metà più uno degli aventi diritto.



§5. Il Vescovo, per autonoma decisione o accogliendo le richieste di membri del CP, può stabilire che eventuali pareri siano espressi a scrutinio segreto, a meno che non ritenga opportuno lo scrutinio palese. Un parere, perché sia valido, deve riportare la maggioranza assoluta dei voti, salvo diversa proposta concordata con il Vescovo e il Consiglio stesso.

§6. Quando l'argomento da trattare richiedesse una competenza specifica, il Vescovo o il CP in accordo con il Vescovo, può invitare alla riunione un esperto, sia sacerdote che laico che, però, non prenderà parte ad eventuali votazioni.

Art. 15

§1 Nella prima riunione il CP sceglierà tra i membri il Segretario, che resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

§2 Spetta al Segretario

- trasmettere ai consiglieri, normalmente almeno sette giorni lavorativi prima, l'avviso di convocazione del Vescovo, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- coadiuvare il Vescovo in tutto ciò che riguarda l'attività del Consiglio;
- ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo dai presbiteri;
- notare le assenze e ricevere le lettere di giustificazione;
- tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CP (cf. art. 12);
- redigere il verbale delle sessioni e curare l'archivio del CP da conservare nell'archivio della Curia;
- rappresentare il CP presso la commissione presbiterale regionale.

Norme finali

Art. 16

Le spese per il funzionamento del CP sono a carico della Diocesi.

Art. 17

Le norme del presente statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del C.I.C.



